



IN QUESTO NUMERO

- **CONSIP:** fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo indicizzato per le pubbliche amministrazioni.
- **Dipartimento della Funzione Pubblica:** fruizione del congedo parentale su base oraria, è necessario attendere il recepimento attraverso il CCNL - Parere n. 45298 del 7 ottobre.
- **Dipartimento della Funzione Pubblica e Gazzetta Amministrativa :** Protocollo d'Intesa per l'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.
- **Dematerializzazione dei contrassegni assicurativi Rc-auto:** a regime entro due anni.
- **Corte dei Conti Lombardia :** sull'obbligo o meno di procedere allo scioglimento della società interamente partecipata dal comune ai sensi del comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 che gestisce il servizio della farmacia comunale.
- **Modalità di comunicazione con la Civit:** invio di quesiti e segnalazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni e di soggetti privati.

CONSIP: fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo indicizzato per le pubbliche amministrazioni

Consip S.p.A. rende noto di aver aggiudicato la gara per l'attivazione di una convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo indicizzato per le pubbliche amministrazioni.

L'iniziativa, del valore di circa 885,2 milioni di euro totali, fa riferimento a una domanda complessiva della Pubblica Amministrazione stimata in 3.750 milioni di euro annui, generando un'opportunità di risparmio complessiva pari a 445 milioni di euro annui. È previsto un massimale complessivo di fornitura (ovvero il quantitativo massimo di beni acquistabili alle condizioni di prezzo e qualità stabilite dalla convenzione) di 5.500.000.000 kWh.

Come per tutte le altre convenzioni, l'aggiudicazione non rappresenta un acquisto diretto. Consip stipulerà una convenzione con gli aggiudicatari, sulla quale ciascuna amministrazione potrà emettere - on line - gli ordinativi per far fronte ai propri eventuali fabbisogni, alle condizioni di qualità e di prezzo aggiudicate.

La gara, articolata su 10 lotti geografici, è stata aggiudicata, per sette lotti su dieci, ad Edison Energia Spa. Nel dettaglio:

- per il Lotto 1 (Piemonte e Valle d'Aosta) con un ribasso del 24,47% rispetto alla base d'asta, equivalente ad un risparmio del 5,75% rispetto al

prezzo medio di salvaguardia - al netto dell'IVA e comprensivo di ogni altro onere - relativo al mese di luglio 2013. La convenzione per il Lotto 1 prevede un massimale di fornitura di 280.000.000 kWh pari a circa 44.800.000 di euro;

- per il Lotto 2 (Lombardia e Liguria) con un ribasso del 25,98%, equivalente ad un risparmio del 6,83%. Massimale di fornitura per il lotto 2: 750.000.000 kWh pari a circa 119.000.000 di euro;

- per il Lotto 3 (Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna) con un ribasso del 25,66%, equivalente ad un risparmio del 3,44%. Massimale di fornitura per il lotto 3: 400.000.000 kWh pari a circa 63.600.000 di euro;

- per il Lotto 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) con un ribasso del 25,65%, equivalente ad un risparmio del 4,65%. Massimale di fornitura per il lotto 4: 560.000.000 kWh pari a circa 89.000.000 di euro;

- per il Lotto 5 (Toscana, Umbria e Marche) con un ribasso del 25,01%, equivalente ad un risparmio del 16,32%. Massimale di fornitura per il lotto 5: 700.000.000 kWh pari a circa 111.700.000 di euro;

- per il Lotto 8 (Puglia e Molise) con un ribasso del 21,38%, equivalente ad un risparmio del 7%. Massimale di fornitura per il lotto 8: 360.000.000 kWh pari a circa 58.700.000 di euro;

- per il Lotto 10 (Sardegna) con un ribasso del 22,92%, equivalente ad un risparmio del 19,12%. Massimale di fornitura per il lotto 10: 250.000.000 kWh pari a circa 40.400.000 di euro.

I restanti tre lotti sono stati

aggiudicati a Gala Spa. Nel dettaglio:

- per il Lotto 6 (Lazio e Abruzzo) con un ribasso del 25,88%, equivalente ad un risparmio del 9,34%. Massimale di fornitura per il lotto 6: 1.000.000.000 kWh pari a circa 158.800.000 di euro;
- per il Lotto 7 (Campania e Basilicata) con un ribasso del 18,84%, equivalente ad un risparmio del 28,92%. Massimale di fornitura per il lotto 7: 550.000.000 kWh pari a circa 90.900.000 di euro;
- per il Lotto 9 (Calabria e Sicilia) con un ribasso del 17,42%, equivalente ad un risparmio del 29,11%. Massimale di fornitura per il lotto 9: 650.000.000 kWh pari a circa 108.300.000 di euro.

È inoltre possibile ottenere, a fronte di un sovrapprezzo, la certificazione della "Garanzia d'Origine" della fornitura da sole fonti rinnovabili. La convenzione avrà una durata di 12 mesi più eventuali sei di proroga. I singoli contratti attuativi avranno una durata di 12 mesi a partire dall'attivazione delle singole forniture

Ulteriori informazioni su :
<http://www.consip.it>

Dipartimento della Funzione Pubblica: fruizione del congedo parentale su base oraria, è necessario attendere il recepimento attraverso il CCNL - Parere n. 45298 del 7 ottobre.

Con parere n. 45298 del 7 ottobre 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che :

Il comma 1 bis dell'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, aggiunto dall'art. 1, comma 339 lett. a), della l. n. 228 del 2012, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale di cui al citato art. 32 su base oraria; lo stesso articolo demanda alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo.

Ad oggi, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, ad avviso dello scrivente, per l'applicazione della disposizione in questione sarà necessario attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro.

Dipartimento della Funzione Pubblica e Gazzetta Amministrativa : Protocollo d'Intesa per l'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sottoscritto, in data 8 ottobre, con la Gazzetta Amministrativa un "Protocollo d'Intesa per l'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione attraverso il coordinamento, la standardizzazione e la diffusione di modelli e strumenti di innovazione tecnologica diretti allo sviluppo del Paese".

Le finalità generali del Protocollo sono quelle di proseguire un rapporto sinergico di collaborazione indirizzato alla formazione, informazione, aggiornamento ed assistenza di amministratori e dipendenti pubblici ed al miglioramento delle relazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini attraverso la realizzazione di progetti che - anche avvalendosi di strumenti di alta innovazione messi a disposizione delle P.A. ed a vantaggio dei cittadini - nell'ottica del contenimento della spesa pubblica rendano effettivi i principi di trasparenza, semplificazione, digitalizzazione, celerità ed efficienza della pubblica amministrazione.

Il piano d'azione, oggetto del Protocollo, prevede infatti, oltre alla continuità dei progetti già realizzati ed operativi, la realizzazione di inediti strumenti di ausilio ai dipendenti pubblici ed ulteriori iniziative e progettualità.

Ulteriori informazioni su
<http://www.funzionepubblica.gov.it>

Dematerializzazione dei contrassegni assicurativi Rc-auto: a regime entro due anni.

Il Ministero dello sviluppo Economico comunica che a seguito della pubblicazione in G. U. n 232 del 3 ottobre 2013, entra in vigore il 18 ottobre 2013 il provvedimento per la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi Rc-auto, che troverà piena

e completa attuazione entro due anni, con la conseguente eliminazione dell'obbligo di esporre sulle autovetture il contrassegno cartaceo.

Si tratta del Decreto n. 110/2013 del Ministro dello sviluppo Economico recante "Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

L'obiettivo è quello di ridurre le frodi, contrastando la contraffazione dei contrassegni cartacei e l'evasione dell'obbligo assicurativo, tramite la sostituzione dei contrassegni attuali con controlli incrociati telematici tra le banche dati delle targhe dei veicoli e quelle delle polizze assicurative.

Il Ministero precisa inoltre che al contrario di quanto erroneamente indicato in alcuni articoli di stampa, il contrassegno non sarà sostituito da alcun microchip (soluzione ritenuta al momento inutilmente costosa). L'individuazione delle autovetture prive di assicurazione potrà essere effettuata dagli agenti delle autorità competenti semplicemente interrogando, in occasione dei normali controlli, la nuova banca dati integrata.

A questi fini potranno inoltre essere utilizzati i sistemi di rilevazione automatica delle targhe già in uso per il controllo della velocità e per il controllo dell'accesso alle zone a traffico limitato.

Ulteriori informazioni su :

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Corte dei Conti Lombardia : sull'obbligo o meno di procedere allo scioglimento della società interamente partecipata dal comune ai sensi del comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 che gestisce il servizio della farmacia comunale.

Sulla questione dell'applicabilità o meno dell'art. 14 comma 32 D.L. n. 78/10 agli enti locali che detengono partecipazioni in società che gestiscono il servizio della farmacia comunale, la Corte dei Conti della Lombardia, con parere n. 403/2013/QMIG, ha sostenuto che allo stato sussiste un contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

In particolare, secondo un orientamento prevalente e preesistente le partecipazioni dei Comuni alle società che gestiscono le farmacie sono soggette all'applicazione delle limitazioni contenute nell'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010.

Detto orientamento, tuttavia, è stato disatteso dalla Sezione di Controllo per la regione Marche che con i pareri nn. 38, 43 e 57 del 2013 ha seguito

un'interpretazione contraria senza sollevare il contrasto interpretativo innanzi alla Sezione delle Autonomie.

- 1° tesi: il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 si applica anche alle società che gestiscono il servizio farmaceutico comunale.

Secondo questa tesi, l'art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/10 è una norma di portata generale applicazione che, nel limitare la detenzione di partecipazioni societarie in capo ai Comuni, non prevede un distinguo tra società strumentali e società di interesse generale o, in questo secondo caso, tra società che erogano un servizio a rilevanza economica oppure privo di detta rilevanza. Si aggiunga che la "specialità" della disciplina per i servizi a rilevanza economica messa in evidenza dalla Sezione per il controllo della Regione Marche (di cui si dirà oltre), investe, la fase dell'affidamento dei servizi, ovvero un aspetto diverso dalla "razionalizzazione" della detenzione di partecipazioni societarie sul quale il legislatore è voluto intervenire con l'art. 14.

- 2° tesi: il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 non si applica alle società che gestiscono il servizio farmaceutico comunale in quanto si tratta di un servizio pubblico a rilevanza economica.

Secondo questa tesi il servizio farmaceutico comunale ha natura di servizio pubblico locale a tendenziale rilevanza economica, ma la disciplina

prevista per l'esercizio di farmacie da parte dei Comuni si connota come speciale sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sentenza 10 ottobre 2006, n. 87) in ordine ai caratteri cui deve essere informata la complessa regolamentazione pubblicitica dell'attività economica di rivendita dei farmaci (in quanto preordinata a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute). Pertanto, la Sezione per il controllo della Regione Marche conclude affermando che l'esercizio dell'attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

Alla luce di quanto sopra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia sospende la pronuncia in relazione al quesito inerente l'applicabilità o meno dell'art. 14 comma 32 D.L. n. 78/10 agli enti locali che detengono partecipazioni in società che gestiscono il servizio della farmacia comunale, rimettendo gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. In particolare affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie.

Modalità di comunicazione con la Civit: invio di quesiti e segnalazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni e di soggetti privati.

La Commissione per la Valutazione, l'Integrità, la Trasparenza nello svolgimento dei compiti attribuitile in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, risponde quotidianamente a molteplici richieste da parte di amministrazioni e cittadini.

Di seguito le indicazioni della Civit per l'invio di quesiti e segnalazioni:

- dalle pubbliche amministrazioni, esclusivamente per e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:

Deve essere usata un'unica modalità di trasmissione (o e-mail o PEC).

• segreteria.commissione@pec-civit.it

• segreteria.commissione@civit.it

- dai privati (persone fisiche e giuridiche), preferibilmente per e-mail agli indirizzi:

• segreteria.commissione@pec-civit.it

• segreteria.commissione@civit.it

Nel caso non fosse possibile l'utilizzo di tale mezzo, è consentito l'invio anche mediante fax o posta tradizionale. Comunque deve essere usata un'unica modalità di trasmissione (o e-mail o PEC o fax o lettera)

Nella comunicazione devono essere indicati in modo chiaro:

- in caso di persona fisica, il nome e cognome e l'eventuale qualità del soggetto e il relativo recapito.

- in caso di amministrazione pubblica o altro ente, la denominazione e la qualità della persona che sottoscrive la richiesta per conto dell'amministrazione o dell'ente.

Sono prese in considerazione esclusivamente le comunicazioni dalle quali è possibile risalire all'identità del mittente.

gli scritti anonimi o dai quali non sia possibile risalire con chiarezza al mittente e al relativo recapito non sono presi in considerazione dalla commissione.

In relazione al contenuto della comunicazione potrà essere richiesta la trasmissione di copia del documento di identità dell'esponente.

Ulteriori modalità per comunicare con la CIVIT mediante procedure on line saranno successivamente rese note.